ZIONALE; MUTUA COOPERATIVA PER LE
.TURIN

1894

STATUTO

DELLA

ASSA NAZIONALE

MUTUA COOPERATIVA PER LE PENSIONI

torizzata con decreto del Tribunale Civile di Torino in data 2 agosto 1893)

Sede della Società

Via Garibaldi, 5

TORINO

STATUTO

Sco j c della Società e Cassa Vecchi.

Art. 1. — La Società anonima mutua cooperativa denoinata « **Cassa Nazionale Mutua Cooperativa per le ensioni** » ha per iscopo di costituire, a favore di tutti oloro che ne faranno parte, una pensione vitalizia dopo un eriodo fisso di venti anni di associazione.

È annessa a questa Cassa Generale una **Cassa speciale er i vecchi**, regolata da apposite norme stabilite in seuito agli articoli 78 e seguenti.

Sede Centrale, Succursali e Rappresentanze.

Art. 2. — La Società ha sua sede in Torino ed estende sue operazioni per tutto il Regno d'Italia.

Di mano in mano che se ne presenterà l'opportunità e la onvenienza, il Consiglio d'Amministrazione potrà stabilire n altri Comuni delle *Sezioni, Succursali e Rappresentanze* he dipenderanno tutte dalla Sede Centrale, e saranno regolate da apposite normé da emanarsi dallo stesso Consiglio l'Amministrazione.

Composizione, durata, decorrenza e scioglimento della Società.

Art. 3. — La Società sarà composta di soli membri effetivi in numero illimitato.

Art. 4. — La Società durerà anni 99 che si intendera cominciati col 1° Aprile 1893, e potrà prorogarsi per d berazione dell'Assemblea Generale dei Soci.

L'anno sociale comincierà col 1° Gennaio (eccezione fa pel 1° anno che comincierà col 1° Aprile) e terminerà 31 Dicembre.

Art. 5. — In caso di scioglimento della Società, tanto p che allo scadere del termine, l'Assemblea Generale deli rerà sull'erogazione dei capitali, nonchè sul modo di liq dazione.

Cariche Sociali.

Art. 6. — Per l'Amministrazione Generale della Soci sono stabiliti:

Un Consiglio di Amministrazione;
Un Collegio di Sindaci;
Un Comitato di Probiviri.

Le cariche sociali sono gratuite.

Da esse sono escluse le donne ed i minori d'età.

Direttore ed Impiegati.

Art. 7. — Pel disimpegno dell'andamento interno la Soci avrà un Direttore ed un congruo numero di impiegati, quali tutti dovranno essere Soci.

Consiglio d'Amministrazione, durata in cari e surroga straordinaria.

Art. 8. — Il Consiglio d'Amministrazione si compone 15 membri eletti dall'Assemblea Generale fra i Soci reside in Torino.

Gli Amministratori eletti dovranno curare la notificazio delle loro nomine al Tribunale a termini dell'articolo 1 del Codice di Commercio.

Art. 9. — I membri del Consiglio d'Amministrazione dura in carica tre anni, e si rinnovano per un terzo ogni ann

i primi due anni la scadenza è determinata dalla sorte, seguito dall'anzianità.

Art. 10. — Non vi è luogo a surroga straordinaria di Conlieri durante l'anno, eccetto il caso in cui il Consiglio si vi ridotto a meno di due terzi dei suoi membri.

In tal caso il Consiglio, coll'intervento di almeno due ndaci, nominerà esso stesso altrettanti Membri, i quali bbano surrogare i mancanti fino alla convocazione dell'Asmblea ordinaria.

Adunanze del Consiglio.

Art. 11. — Il Consiglio d'Amministrazione si radunerà rmalmente una volta al mese, ed eccezionalmente ogni ual volta venga ad essere convocato dal Presidente di moto oprio, o su istanza di 5 Consiglieri.

L'avviso di convocazione contiene sommariamente l'oggetto lla medesima.

Funzioni del Consiglio.

Art. 12. — Il Consiglio d'Amministrazione provvede colletamente a tutto quanto si attiene al buon andamento della cietà.

Ad esso spettano tutte le attribuzioni relative alla gestione ciale che non siano dalla legge o dallo Statuto delegate l'Assemblea dei Soci, ed avrà in special modo facoltà di ovvedere intorno:

a) al numero, attribuzioni, stipendio, nomina, sospensione revoca degli impiegati;

b) agli acquisti, all'accettazione ed al rifiuto di lasciti doni;

c) alle azioni da promuovere e sostenere in giudizio, ed la conclusione dei contratti da stipularsi poi dal Presidente;

d) agli acquisti degli oggetti e provviste in genere, a

tutte le spese occorrenti, eccettuate quelle di cui all'art. lettera *f*;

e) ai diversi pagamenti da farsi, per cui ordinerà il lascio dell'opportuno mandato, eccezione fatta per le pic spese di cui alla lettera precedente;

f) alla dichiarazione di decadenza dei Soci;

g) alla formazione dei Bilanci preventivi e consunt secondo le norme e cogli obblighi di cui all'articolo 176 e guenti Codice Comm., escluso però quello del disposto di all'art. 180;

h) alle relazioni annuali da farsi all'Assemblea nei gio di convocazione da essa fissati;

i) all'impianto di Sedi succursali e Rappresentanze in al Comuni del Regno.

Pel miglior andamento sociale il Consiglio d'Amminist zione dovrà formare un *Regolamento interno*.

Art. 13. — Gli Amministratori sono esonerati dall'obbli di dar cauzione.

Modo di votazione e processo verbale delle Sedute.

Art. 14. — Le deliberazioni del Consiglio di Amminist zione sono prese a maggioranza assoluta di voti degli int venuti e mediante l'intervento di metà almeno dei mem in carica.

Art. 15. — Delle sedute del Consiglio sarà immediatam redatto, in apposito libro, regolare processo verbale, che s firmato dal Presidente e dal Segretario, e di cui si d lettura per l'approvazione nella prima adunanza successi

Presidente e sue mansioni.

Art. 16. — Il Presidente ha la rappresentanza gener della Società tanto in giudizio che fuori, ed ha colletti mente col Direttore la firma Sociale.

Esso ha la sorveglianza generale del buon andame

ciale, e compie tutte le funzioni a lui specialmente delete dallo Statuto e dalla legge, ed in ispecie:

a) convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione e fa eseguire le deliberazioni;

b) stipula i contratti da esso deliberati;

c) firma i mandati di pagamento;

d) rilascia ai Soci i libretti d'iscrizione controfirmati il Direttore;

e) convoca l'Assemblea Generale dei Soci, e fa alla stessa volute relazioni;

f) autorizza le spese minute occorrenti per l'azienda ciale;

g) provvede all'osservanza dei regolamenti.

Vice-Presidenti.

Art. 17. — I Vice-Presidenti, in ragione d'anzianità, surgano il Presidente ogni qual volta il medesimo si trovi asnte od impedito.

Segretario del Consiglio.

Art. 18. — Il Segretario del Consiglio d'Amministrazione ige e firma col Presidente i processi verbali delle adue del Consiglio e dell'Assemblea Generale, ne porta il ntenuto a cognizione degli interessati, e cura la pubblicane di legge di tutti gli atti riflettenti la Società.

In caso di impedimento o di assenza, esso sarà di volta volta surrogato da un altro Consigliere di Amministrane, scelto dal Presidente.

Sindaci.

Art. 19. — Il Collegio dei Sindaci si compone di tre mbri effettivi e di due supplenti che saranno di anno in no nominati dall'Assemblea Generale, restando supplenti ultimi due eletti in ordine di votazione.

Il còmpito dei Sindaci è quello designato dagli articoli 1
e 184 del Cod. Comm., le cui disposizioni s'intendono
richiamate in tutto e per tutto in quanto siano applicab

Probiviri.

Art. 20. — Il Comitato dei Probiviri si compone di
Membri effettivi e due supplenti, nominati annualme
dall'Assemblea Generale, restando supplenti i due fra
eletti che avranno avuto minor numero di voti.

I tre Probiviri, che saranno in caso di assenza od im
dimento surrogati dai Supplenti per ordine di età, sono co
tuiti in Collegio arbitrale per la risoluzione di tutte le
ture controversie riflettenti i rapporti sociali dei Soci f
di loro, o dei Soci colla Società, in esso compreso tutto
personale degli impiegati.

Direttore.

Art. 21. — Il Direttore della Società è nominato dal Co
siglio d'Amministrazione pel tempo ed alle condizioni da st
bilirsi di volta in volta mediante regolare convenzione.

Esso, sotto la sorveglianza diretta del Presidente, pro
vede all'andamento ordinario della Società ed al disimpeg
tecnico dell'azienda sociale.

In ispecie compila i resoconti e le statistiche soci
disbriga la corrispondenza, provvede al rilascio dei mand
sorveglia gl'impiegati, riferisce al Presidente su tutto qua
può interessare l'andamento sociale, ed ha con lui la fir
sociale. Nei casi in cui è personalmente interessato, è sur
gato da un Consigliere d'Amministrazione.

Consigliere Delegato.

Art. 22. — Il Consiglio d'Amministrazione potrà sempre p
gravi ragioni di convenienza affidare la carica di Dirett
ad un Membro del Consiglio, che assumerà il titolo

ninistratore Delegato, conservandolo fino alla revoca o alla sua scadenza da Consigliere.

. questo caso il Direttore in carica della Società assu- ι il titolo di Capo Ufficio, conservando la direzione in- a degli uffici.

ll'Amministratore Delegato potrà essere dal Consiglio ta una congrua retribuzione.

Impiegati.

rt. 23. — Il Direttore avrà sotto la sua dipendenza i gl'impiegati addetti all'azienda Sociale, le cui mansioni nno stabilite dal Regolamento interno.

. Direttore prende parte alle Sedute del Consiglio d'Am- istrazione, ma non ha che un voto consultivo, se non è nministratore delegato.

Assemblea Generale.

rt. 24. — I Soci saranno convocati in Assemblea Gene- ordinaria una volta all'anno, e non più tardi del 31 Marzo. via straordinaria potranno essere convocati ogni qualvolta 'residente lo creda necessario, oppure quando vi sia ap- ita instanza firmata da cinque Consiglieri o da cento Soci.

Modo di convocazione.

Art. 25. — La convocazione è fatta mediante avviso da in- irsi, non meno di 15 giorni prima di quello fissato per lunanza, nella *Gazzetta Piemontese* e nella *Gazzetta del polo* di questa città.

L'avviso deve contenere la designazione sommaria delle terie da sottoporsi alle deliberazioni dell'Assemblea. Esso icherà pure il giorno in cui dovrà aver luogo l'Assemblea seconda convocazione, qualora la prima non riesca valida mancanza di numero.

Lavori dell'Assemblea.

Art. 26. — L'adunanza è aperta dal Presidente del Co siglio d'Amministrazione, il quale fa procedere alla lettu ed all'approvazione dell'ultimo verbale, e poi alla votazio per la nomina del Presidente dell'Assemblea, ed all'occ renza di due scrutatori.

Fungerà da Segretario il Segretario del Consiglio di A ministrazione, ed in sua assenza un Consigliere scelto d Presidente del Consiglio.

Art. 27. — Nell'Assemblea ordinaria del 1° trimestre de l'anno il Presidente della Società leggerà il resoconto m rale e finanziario dell'annata, i Sindaci faranno la loro r lazione; indi si aprirà la discussione sul bilancio consunti dell'anno decorso.

Si procederà quindi alla nomina dei Membri del Consigl d'Amministrazione da surrogarsi, nonchè a quella del Co legio dei Sindaci e del Comitato dei Probiviri.

Tanto in questa che nelle altre sedute straordinarie si tra teranno poi tutte le altre materie che saranno iscritte al l'ordine del giorno, e si daranno ai Soci tutte le spiegazio e gli schiarimenti che verranno richiesti.

Diritto di voto.

Art. 28. — Il voto nell'Assemblea spetta a tutti i So senza distinzione di sesso, purchè abbiano raggiunta l maggior età. Il diritto di voto per i minori competerà ai lo legali rappresentanti.

Riconoscimento dei Soci e delegazioni.

Art. 29. — Il libretto d'iscrizione a Socio, di cui all'a ticolo 43, servirà di titolo di riconoscimento, a meno che a l'Assemblea non venga a risultare che il latore non è l'i testatario del libretto.

Il Socio può farsi rappresentare da nn altro Socio me-
ante delegazione scritta.
Nessun mandatario può rappresentare nella stessa Assem-
ea più di un Socio.
Ogni Socio ha un solo voto, qnalunque sia il numero delle
ote per cui esso è inscritto.

Modo di votazione e validità dell'Assemblea.

Art. 30. — Il modo di votazione sarà determinato dal-
Assemblea in ogni singolo caso.
Art. 31. — Le deliberazioni dell'Assemblea, qualunque
sia l'oggetto, eccettuato quello dello scioglimento antici-
to della Società, per cui provvede il seguente articolo, sa-
nno valide mediante l'intervento di un decimo dei Soci, e
deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta di voti
a i presenti.

Scioglimento anticipato della Società.

Art. 32. — Per lo scioglimento anticipato della Società si
ovrà tenere un'Assemblea speciale contemporanea presso
tte le Sedi e Rappresentanze Sociali, e lo scioglimento si
nderà approvato solo quando si venga complessivamente
aggiungere la maggioranza di due terzi dei Soci.

Recesso da Socio.

Art. 33. — Quando si tratti delle deliberazioni di cui al
comma dell'art. 158 Cod. Comm. il Socio dissenziente
rà diritto di recedere dalla Società, e di ottenere il rim-
orso delle quote da lui versate, colla sola perdita degli inte-
essi e dei versamenti fatti per spese di Amministrazione.
Il recesso in tal caso dovrà essere denunciato al Presi-
ente entro un mese dalla deliberazione, fosse il Socio, o
on fosse, presente ad essa.

Verifica del numero legale.

Art. 33 *bis*. — Una volta constatata la presenza del nume legale dei Soci, si riterrà che il numero seguiti ad esse sufficiente sino alla fine.

Ogni Socio potrà in caso di dubbio domandare ad og momento una nuova verifica.

Le deliberazioni prese prima di queste nuove verific saranno ritenute per valide.

Seconda convocazione.

Art. 34. — Per le deliberazioni, per cui non si fosse ra giunto il numero voluto, l'adunanza sarà rimandata a seconda convocazione, nella quale l'Assemblea potrà de berare sugli oggetti nell'ordine del giorno della prima ad nanza, su cui non si fosse ancora deliberato, qualunq sia il numero degli intervenuti.

Se si trovano presenti il Presidente e il Segretario de prime adunanze, questi rimarranno senz'altro nuovamen investiti della carica. In difetto si procederà alla loro el zione a mente dell'art. 26.

Verbale dell'Assemblea.

Art. 35. — Della seduta dell'Assemblea sarà redatto apposito libro regolare verbale, sottoscritto dal Presiden della medesima e dal Segretario, che ne curerà la pubblic zione nei casi contemplati dalla legge.

Ammessione a socio.

Art. 36. — Sono ammessi a far parte della Società tu i cittadini italiani, a qualunque età e sesso appartenga siano essi residenti in Italia oppure all'estero.

Saranno pure ammessi gli stranieri che da 10 anni n interrotti tengano loro residenza nel Regno.

Acquisto della qualità di Socio.

Art. 37. — La qualità di Socio si acquista col semplice atto del versamento della tassa di buon ingresso e della prima quota di cui all'art. 39, sia esso operato dal Socio personalmente o da altri per esso.

Chi richiede l'iscrizione deve denunciare le generalità e la residenza del nuovo Socio.

Domicilio del Socio.

Art. 38. — Il domicilio del Socio si intende stabilito presso la Sede Centrale della Società per ogni effetto di legge, e specialmente per quanto riguarda, in caso di contestazione, la determinazione delle competenze dei Tribunali.

Tassa di buon ingresso.

Art. 39. — Ogni Socio deve pagare a fondo perduto una somma fissa di L. 3 per tassa di buon ingresso, e non meno di una quota mensile dal giorno della sua ammessione fino a quello del suo decesso.

Quote mensili e sopratasse.

Art. 40. — La quota mensile di associazione è di L. 1, contemporaneamente ad essa sarà inoltre per ogni quota pagato un contributo di cent. 5 per spese di amministrazione.

Art. 41. — Ogni Socio potrà farsi inscrivere per più quote, sempre ferma la tassa di buon ingresso di sole L. 3. Però il numero delle quote non potrà essere superiore a cinque.

Ripartizione della tassa di buon ingresso.

Art. 42. — Non sono ammessi pagamenti parziali, eccezione fatta per la tassa di buon ingresso di L. 3, che potrà

essere divisa in 12 uguali rate mensili, da pagarsi uni-mente alle prime dodici quote mensili.

Gran Libro dei Soci.

Art. 43. — Ogni Socio verrà tosto inscritto nel Gr[an] Libro dei Soci, di cui agli art. 140 e 223 Codice Comm., [e] a lui sarà rimesso in prova della sua inscrizione un libre[tto] firmato dal Presidente e dal Direttore, su cui verranno [di] mano in mano annotati tutti i pagamenti da lui fatti, tutto secondo le norme a dettarsi dal Regolamento interno.

Decorrenza delle Associazioni.

Art. 44. — Eccezione fatta pel primo anno, in cui posson[o] partire dal 1° aprile, le inscrizioni partono dal 1° dei me[si] di Gennaio, Marzo, Maggio, Luglio, Settembre, Novemb[re] di ogni anno.

Il Socio è libero di farsi inscrivere tanto pel 1° bimestr[e] prossimo, che per il bimestre in corso, pagando però l'arre-trato e la multa pel 1° mese pel caso in cui l'iscrizione si[a] fatta nel secondo mese del bimestre in corso.

Soci fondatori.

Art. 45. — Tutti i Soci che avranno prestata l'oper[a] loro per la fondazione della Cassa Nazionale Mutua Coo-perativa per le Pensioni, verranno nominati Soci Fondatori.

Saranno altresì Soci Fondatori tutti coloro che faranno durante il primo anno di costituzione della Cassa, un'obla-zione non inferiore alle L. 25, onde sopperire alle spese d[i] impianto.

Soci benemeriti.

Art. 46. — Tutti i Soci che dopo il primo anno di fon-

zione faranno oblazioni considerevoli a favore della Cassa zionale saranno nominati Soci Benemeriti.

Così pure saranno considerati come Soci Benemeriti tutti oro che in una sola rata verseranno alla Società il tote importo della loro quota d'associazione.

Il nome dei Soci Benemeriti sarà reso pubblico sui giorli e verrà inscritto nell'*album* della Sede Centrale.

Luoghi dei versamenti.

Art. 47. — I pagamenti devono tutti eseguirsi alla Cassa iale od in quegli altri luoghi che verranno designati dal nsiglio.

Sopratasse.

Art. 48. — Trascorso il mese, il Socio moroso dovrà pagare a sopratassa di cent. 10 per ogni quota e per ogni se di ritardo.

I pagamenti fatti dal Socio moroso verranno di prefenza imputati alle quote arretrate e relative multe.

Versamenti anticipati.

Art. 49. — Sono ammessi i versamenti anticipati di più ote.

In caso di decesso, le somme anticipate, oltre il bimestre corso, saranno restituite agli eredi, purchè reclamate ro l'anno.

Divieto di speculazioni.

Art. 50. — La Società si interdice rigorosamente ogni culazione di qualsiasi genere ed ogni operazione aleatoria.

Fondi disponibili.

Art. 51. — Le quote di buon ingresso, nonchè i cinq centesimi che si pagheranno per ogni quota in più de Lira mensile, e la metà delle somme percepite a titolo multa, costituiranno la categoria dei **fondi disponibili** saranno adibiti alle spese di amministrazione.

Art 52. — A tale categoria saranno pure destinati tu gli altri proventi Sociali, ad eccezione di quelli che saran incassati per le quote mensili.

Fondo di riserva.

Art. 53. — Quando i fondi, di cui nei precedenti a coli, vengano a superare la somma necessaria per le sp di amministrazione, il sopravanzo sarà impiegato nella co tuzione di un **fondo di riserva,** che servirà a garantire regolare funzionamento della Società, ed a coprire in ca di necessità ogni spesa imprevista.

Eccedenze.

Art. 54. — Quando il fondo di riserva abbia raggiu la somma di Lire centomila, ogni eccedenza verrà ad crescere annualmente gli interessi del capitale inamovib di cui all'articolo seguente.

Capitale inamovibile.

Art. 55. — Tutte le diverse quote di una Lira mensili rispettivi interessi composti, nonchè l'altra metà delle mu verranno a costituire il **capitale inamovibile** destinato pagamento delle pensioni.

Rendita nominativa.

rt. 56. — Il capitale inamovibile dovrà, di mano in mano vi saranno fondi sufficienti, essere convertito in acquisto Rendita Italiana, a farsi tosto nominativa, intestata alla assa **Nazionale Mutua Cooperativa per le Pensioni.** »

Intangibilità del Capitale inamovibile.

rt. 57. — Non si potrà mai distrarre partita alcuna capitali inamovibili, di cui nei due precedenti articoli.

Ripartizione delle multe.

rt. 58. — Il riparto delle multe per una metà ai fondi onibili, e per l'altra metà ai capitali inamovibili, sarà o in ogni fin d'anno in occasione della chiusura d'esercizio.

Certificati da vincolarsi presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 59. — Quando sia ritenuto applicabile a questa Soà il disposto dell'art. 145 Cod. Comm. dovranno deporsi e vincolarsi presso la Cassa Depositi e Prestiti tanti ificati di rendita sociali, quanti valgano a rappresentare uarto del capitale Sociale.

Diritto alla Pensione.

Art. 60. — Ogni Socio che avrà regolarmente pagato la quota pel periodo stabilito di venti anni, acquisterà nel tunesimo anno il diritto alla pensione, che seguiterà odere fino all'epoca del suo decesso.

Costituzione delle Pensioni, entità e riparto delle medesime.

Art. 61. — Le pensioni sono costituite dal dividendo degli eressi annuali prodotti dai capitali inamovibili proprii della

Società, di cui all'art. 55, fra tutti i Soci che ne avranno
ritto, in proporzione delle quote da essi firmate.

Art. 62. — L'entità della pensione non potrà mai es
superiore a Lire duemila per ogni quota mensile di Lire
L'eccedenza che rimanesse disponibile dopo il pagam
del massimo della pensione, andrà in aggiunta agli inte
da dividersi nell'anno venturo e successivi.

Art. 63. — Il riparto e il pagamento delle percent
costituenti la pensione, sarà fatto a bimestri postici
in base all'importo degli interessi annuali prodotti dal c
tale dell'anno precedente, quali risulteranno dall'invent
stabilito il 31 Dicembre di ogni anno per l'anno success
Il primo dividendo distribuito ai Soci entrati nell'
del corrente anno non sarà fatto che pel corrispondente m
di Aprile.

Art. 64. — I pagamenti delle pensioni saranno fatti
Cassa Sociale al Socio personalmente od al suo legale m
datario.

All'atto dell'esazione i pensionati dovranno dare la pr
della loro esistenza in vita, nei modi che saranno stabiliti
Regolamento interno.

Art. 65. — La Società non riconosce in nessun modo l'al
nazione o cessione qualsiasi delle pensioni, cui sarà alt
applicabile il disposto dell'art. 592 Codice Proc. Civ.

Art. 66. — Sulle pensioni saranno direttamente t
tenute dalla Società le quote mensili che il pensionato c
tinuerà a pagare sino al suo decesso.

Art. 67. — In caso di morte di un pensionato, il r
della pensione maturata al giorno del decesso sarà pag
ai di lui eredi, purchè reclamato nel termine di un a
salvo il disposto, di cui all'articolo seguente.

Art. 68. — Il Socio che non si presenta a ritirare la
pensione pel periodo di un anno consecutivo, sarà calco
come deceduto.

ensioni a lui dovute andranno a beneficio della So-
d esso non sarà più compreso nei futuri riparti.
qualunque tempo però esso venisse a ripresentarsi,
sto riammesso al dividendo del primo bimestre suc-
al suo reclamo; ma egli non avrà più diritto alcuno
rretrati inesatti.

Morte e decadenza del Socio.

69. — La morte fa decadere il Socio da ogni diritto,
le somme da esso versate sono devolute alla Società,
lunque epoca avvenga il suo decesso, eccezione fatta
sposto degli articoli 49 e 67.

70. — Qualsiasi Socio arretrato di un anno nel versa-
della quota mensile, incorrerà nella decadenza da So-
e sarà pronunciata dal Consiglio di Amministrazione
erà il versato.

finchè la decadenza non sia pronunciata dal Consi-
Amministrazione, esso potrà purgare la mora.

ospensione dei Soci colpiti da malattia o chiamati sotto le armi.

71. — Il Socio colpito da malattia debitamente con-
a, o chiamato sotto le armi, può domandare una so-
one sul pagamento delle quote mensili, che potrà essere
sa dal Consiglio d'Amministrazione per quel tempo che
rederà fissare.

esi trascorsi durante la sospensione dei versamenti
onteranno nel computo delle pensioni, a meno che il
non soddisfi le quote arretrate colle relative multe.

la sospensione accordata si prenderà nota sul libro dei
sul libretto particolare del Socio stesso.

Riammessione a Socio.

72. — Il Socio decaduto potrà venire riammesso

far parte della Società, ma come nuovo aderente, e paga
la tassa d'ammessione senza che si possa tener conto alc
dei versamenti fatti prima della sua decadenza.

Decadenze speciali.

Art. 73. — Decadono altresì da Socio coloro che assum
cittadinanza straniera.

Riduzione di quote mensili.

Art. 74. — Coloro che avranno cominciato i versam
per più quote, potranno ottenere dal Consiglio di Am
strazione di ridurre l'associazione, imputando le quote ver
a totale o parziale pagamento della quota fissata per l'as
ciazione ridotta. Però essi non potranno mai in nessun c
ottenere rimborsi.

Soccorso ai Genitori del pensionato.

Art. 75. — La Società si riserva il diritto, sempre qua
le pervenga qualche reclamo accertato da persone compete
e riconosciuto come giusto e fondato dal Consiglio d'Amm
nistrazione o dal Comitato dei Probiviri, che qualche giov
pensionato i cui genitori avessero versate le quote necess
a procurargli le pensioni, non fornisse loro per ingratitud
i mezzi di sussistenza, di poter dividere la pensione in
gione di un terzo al figlio e due terzi ai genitori.

Infortunio sul lavoro.

Art. 76. — Al termine di cinque anni d'associazione q
lunque Socio colpito da infortunio sul lavoro che gli im
disca assolutamente di lavorare, e che dal Comitato dei P
biviri sia riconosciuto essere nell'impossibilità di soddis

riormente le quote mensili, potrà venir conservato nei li della Società gratuitamente, per la concorrenza di una ta.

Al termine di vent'anni d'associazione, egli percepirà al pari gli altri Soci la sua pensione; però la Società si rivarrà le pensioni stesse delle quote di versamento non effettuate ragione di due quote arretrate per bimestre, oltre a quella corso.

Sospensioni speciali agli orfani.

Art. 77. — Verificandosi il caso di un genitore che abbia ociato un suo figlio e versato per lui, e venga poscia a deere, lasciando il medesimo nell'impossibilità di continuare ersamenti incominciati, questo ultimo, o chi per esso, po- ottenere dal Consiglio di Amministrazione di essere convato sui ruoli in sospeso, finchè esso non venga ad essere grado di ricominciare egli stesso i versamenti interrotti, e npletarli per i 20 anni necessari di versamenti effettivi.

Cassa per i vecchi e sue norme.

Art. 78. — La Cassa pei vecchi, di cui al capoverso delt. 1°, è regolata dalle stesse norme dettate per la Cassa erale; con queste sole differenze: che le pensioni saranno ate dopo soli 10 anni di associazione; le quote mensili, ce di una lira e cinque centesimi, saranno di lire cinque entesimi cinquanta per ogni quota.

Art. 79. — Alla Cassa per vecchi potranno essere iscritti ro soltanto che comproveranno d'aver compiuto l'età di quant'anni.

Condizioni per l'esistenza della Cassa per i vecchi e rimborsi se del caso.

Art. 80. — La Cassa pei vecchi s'intenderà stabilita nel

solo caso in cui, entro l'anno dal riconoscimento della Soci
siasi raggiunto un numero di almeno cento Soci; e per
si dovrà sempre tenere una contabilità distinta (*).

Se la Cassa pei vecchi non potesse venir costituita
mancanza di numero, la Società dovrà rimborsare al titol
tutte le somme da esso versate trattenendo soltanto gli i
ressi prodotti dai versamenti fatti, ed i versamenti add
nali di centesimi cinquanta per le spese di Amministraz

Impreviste dello Statuto.

Art. 81. — Per quanto non si è espressamente provve
coll'atto costitutivo e col presente Statuto, si starà al d
sto della legge.

(*) La Cassa pei vecchi venne sciolta con deliberazione
Consiglio d'Amministrazione in data 24 agosto 1894, poi
non si era a tale epoca raggiunto il numero di Soci prescr
dall'art. 80 dello Statuto sociale.